

Libertà

Statuto Spi



*Statuto approvato
dal Comitato direttivo Spi Cgil
3 luglio 2020*

© Liberetà Srl
Sede legale: viale delle Milizie, 12 - 00195 Roma
Amministrazione: via dei Frentani, 4/A - 00185 Roma
www.libereta.it
segreteria@libereta.it
Coordinamento editoriale: Romualdo Gara
Progetto grafico e copertina: Redesign
Stampa: Spadamedia Srl – Roma

TITOLO I

I principi costitutivi

	<i>pag.</i>
Art. 1 Definizione	7
Art. 2 Principi fondamentali	7
Art. 3 Iscrizione allo Spi Cgil	9
Art. 4 Rapporti internazionali	10
Art. 5 Diritti degli iscritti e delle iscritte	11
Art. 6 Doveri degli iscritti e delle iscritte	12
Art. 7 Unità sindacale	12
Art. 8 Democrazia sindacale	13
Art. 9 Formazione sindacale	14
Art. 10 Politica dei quadri	14
Art. 11 Requisiti	15

TITOLO II

Strutture e organi a livello nazionale

	<i>pag.</i>
Art. 12 Organi dello Spi	16
Art. 13 Il Congresso nazionale	17
Art. 14 Il Comitato direttivo nazionale	18
Art. 15 L'Assemblea generale	20
Art. 16 La Segreteria	20

TITOLO III

Articolazione della struttura organizzativa

Organi di coordinamento e rappresentanza delle donne

Rapporti con le associazioni *pag.*

Art. 17 Articolazione della struttura organizzativa	22
Art. 18 I Congressi di Lega e del Sindacato territoriale e regionale	23
Art. 19 La Lega	23
Art. 20 Il Sindacato territoriale	25
Art. 21 Il Sindacato regionale	27
Art. 22 I Dipartimenti	29
Art. 23 I Coordinamenti delle donne Spi Cgil	29
Art. 24 L'Assemblea nazionale delle donne Spi Cgil	30
Art. 25 L'Auser	30

TITOLO IV

Composizione degli organi

pag.

Art. 26 Incompatibilità	31
Art. 27 Norma antidiscriminatoria	32
Art. 28 Rotazione cariche sindacali	32

TITOLO V

Attività amministrativa e procedure di controllo

pag.

Art. 29 Autonomia amministrativa	33
Art. 30 Attività amministrativa	34

Art. 31 Collegio dei sindaci revisori	36
Art. 32 Collegio degli ispettori	37
Art. 33 Procedure di commissariamento	39
Art. 34 Collegio di verifica	39

TITOLO VI

Integrazioni e modifiche dello Statuto	<i>pag.</i>
Art. 35 Integrazione e modifiche al presente Statuto e scioglimento del Sindacato	40

DELIBERE ATTUATIVE DELLO STATUTO

Delibera n. 1 Semplificazione ed economie di scala	42
Delibera n. 2 La Lega, la sua dimensione, l'organizzazione del territorio	43
Delibera n. 3 Mandati, età massima dei componenti gli organismi esecutivi	45
Delega alle strutture regionali delle funzioni di Centro regolatore	47

TITOLO I

I principi costitutivi

Art. 1

DEFINIZIONE

Lo Spi Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) è il Sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane che tutela e organizza nella Cgil i pensionati di tutte le categorie, soggetti a qualsiasi regime pensionistico.

Lo Spi Cgil promuove lo sviluppo e la collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, ed è affiliato alla Federazione Europea Pensionati e Anziani (Ferpa).

Lo Spi Cgil è un sindacato plurietnico e tutela le minoranze linguistiche.

Il Sindacato Pensionati Italiani ha sede in Roma.

Nella provincia autonoma di Bolzano assume la denominazione di Spi-Lgr (Landesgewerkschaft der Rentner).

Art. 2

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Lo Spi Cgil basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere. Ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali. Promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione.

In particolare lo Spi Cgil afferma il valore della solidarietà e promuove l'uguaglianza delle donne e degli uomini in una società

senza privilegi e discriminazioni, in cui siano riconosciuti i diritti fondamentali: il lavoro, la tutela della salute, la tutela sociale, la formazione, l'informazione e la sicurezza.

Lo Spi Cgil si fa promotore della concreta attuazione della libertà sindacale, rifiuta qualsiasi monopolio della rappresentanza e si impegna a sviluppare una compiuta democrazia sindacale.

Per il perseguimento dei propri fini lo Spi Cgil:

- sviluppa un'azione rivendicativa e negoziale, diretta ad affermare un ruolo autonomo delle persone anziane, combattendo ogni forma di emarginazione nella società attraverso la tutela nel campo pensionistico e previdenziale, in quello sanitario e assistenziale, in quello dei servizi sociali e dell'abitare e in quello del consumo e per tutti gli altri interventi rivolti a migliorare la condizione reddituale e di vita, favorendo la cittadinanza attiva delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane;
- svolge tale azione, direttamente e assieme ai lavoratori in attività, sia nei confronti del Governo centrale, sia nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti e Istituti che intervengono sulle materie sopra indicate;
- partecipa e contribuisce alle scelte, alle iniziative e alle lotte del movimento sindacale confederale per l'occupazione, per lo sviluppo economico e sociale, per la giustizia fiscale, per il progresso della classe lavoratrice, per la salvaguardia della democrazia e della pace;
- esercita il diritto di proposta nella elaborazione delle politiche sullo Stato sociale della Cgil;
- promuove una azione unitaria con le organizzazioni dei pensionati della Cisl e della Uil nella prospettiva di costituire un nuovo soggetto sindacale unitario;
- promuove la diffusione e concorda interventi con l'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (Auser) per il perseguimento coordinato degli scopi comuni;
- sviluppa le necessarie intese e collaborazioni con i sindacati confederali dei lavoratori in attività e con l'Inca (Istituto Nazionale Confederale Assistenza);

- d'intesa con il sistema delle tutele individuali e con le strutture Cgil, assicura ai pensionati servizi integrati per le varie pratiche previdenziali, assistenziali, fiscali e di altra natura cui essi devono far fronte predisponendo allo scopo programmi coerenti con le domande e i bisogni degli anziani;
- sviluppa rapporti d'intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti i pensionati e gli anziani; ricerca altresì rapporti di collaborazione con le associazioni dei pensionati ex lavoratori autonomi;
- promuove attività editoriali finalizzate alla formazione e all'informazione degli iscritti.

Lo Spi Cgil, al fine dell'affermazione dei diritti dei pensionati, opererà, congiuntamente alle strutture confederali e di categoria, e direttamente attraverso la negoziazione e il confronto.

Art. 3

ISCRIZIONE ALLO SPI CGIL

L'adesione allo Spi Cgil avviene su richiesta degli interessati e comporta l'integrale accettazione del presente Statuto e la condivisione dei principi di piena uguaglianza di diritti e doveri, nel rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e formazioni politiche.

Possono iscriversi allo Spi Cgil i pensionati e le pensionate di cui al primo comma dell'articolo 1, le persone anziane non in attività di servizio a partire da un'età simile a quelle che nel regime dei lavoratori attivi permette/determina il pensionamento, i quadri sindacali che assumono incarichi di rappresentanza a norma degli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

I pensionati e gli anziani residenti all'estero possono iscriversi allo Spi nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Non esiste, per loro, incompatibilità con l'iscrizione al sindacato locale.

L'iscrizione alla Cgil con l'adesione allo Spi Cgil avviene me-

diante domanda attraverso la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.

L'iscrizione allo Spi Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi e può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto.

A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, con deliberazione motivata, dalla Segreteria della struttura alla quale l'iscrizione viene richiesta, previo parere favorevole del/dei Centro/i regolatore/i competente/i, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza o sostegno diretto o indiretto ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (a titolo esemplificativo: organizzazioni segrete, mafiose, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche).

Sulle stesse situazioni si procede, con deliberazione motivata della Segreteria della stessa struttura, previo parere favorevole del/i Centro/i regolatore/i competente/i, nel caso di iscritte/i determinando l'interruzione del rapporto associativo con la Cgil.

Sulla conformità alle previsioni statutarie di tali deliberazioni si pronuncia – a richiesta dell'interessato – il Collegio statutario nazionale.

Art. 4 **RAPPORTI INTERNAZIONALI**

Lo Spi Cgil considera la solidarietà attiva tra i pensionati e gli anziani di tutti i paesi – e le loro organizzazioni democratiche – un fattore decisivo per la pace e il progresso di ogni società nazionale, per l'affermazione dei diritti civili, sindacali e della democrazia politica.

Lo Spi Cgil sostiene l'obiettivo di accrescere il ruolo della Ces (Confederazione Europea Sindacati) e della Ferpa (Federazione Europea Pensionati e Anziani), affinché esse abbiano un effettivo potere di rappresentanza e di contrattazione.

Art. 5

DIRITTI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE

Le iscritte e gli iscritti allo Spi Cgil hanno pari dignità senza distinzioni di sesso, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale.

Essi hanno diritto a essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi; hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e a esprimere la propria critica sugli organismi dirigenti, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato.

Ciascun iscritto allo Spi Cgil ha il diritto di concorrere a esprimere, anche attraverso la concertazione di iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.

Tali posizioni collettive possono essere liberamente manifestate attraverso i normali canali dell'organizzazione.

Ogni iscritta e ogni iscritto allo Spi Cgil ha diritto a concorrere alle decisioni relative ai percorsi negoziali e a esprimere il proprio parere sulle conclusioni di iniziative sindacali che la/lo riguardano.

Le iscritte e gli iscritti allo Spi Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale, sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi del sistema Cgil. Gli iscritti hanno diritto a ricevere tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa; hanno diritto a essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre a opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione, che considerino contrari ai principi statutari.

Tale diritto, se non si è in presenza di violazioni di legge e/o

implicazioni penali, va prioritariamente esercitato avvalendosi delle sedi e degli organi di garanzia previsti dagli statuti della Cgil e dello Spi.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti sono elettori. Il voto è personale, eguale e libero.

Tutte le iscritte e gli iscritti possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Art. 6

DOVERI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE

Le iscritte e gli iscritti allo Spi Cgil partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel pieno rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche, avversando ogni pregiudizio razziale, garantendo il carattere unitario dello Spi Cgil e la vocazione all'unità sindacale.

È incompatibile con l'adesione allo Spi Cgil la promozione, l'adesione e la partecipazione a organizzazioni parasindacali con finalità o con principi contrapposti o alternativi alla Cgil.

Coloro che sono eletti, su designazione del sindacato in organismi esterni, pubblici o privati, nella libertà del proprio mandato, rispondono del proprio operato agli organismi dirigenti.

Art. 7

UNITÀ SINDACALE

La libertà di associazione sindacale e il conseguente pluralismo sindacale sono per il Sindacato Pensionati Italiani una condizione insopprimibile di democrazia.

Il Sindacato Pensionati Italiani considera l'unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante di

rafforzamento del potere contrattuale delle pensionate e dei pensionati.

Lo Spi Cgil, nel pieno rispetto del pluralismo, opera unitariamente e si impegna a promuovere rappresentanze unitarie dei pensionati e degli anziani per rafforzare la contrattazione sociale territoriale e nazionale.

Art. 8

DEMOCRAZIA SINDACALE

Lo Spi Cgil agisce e persegue i propri fini secondo regole democratiche che garantiscano:

- la massima partecipazione degli iscritti a tutti i livelli nonché la piena trasparenza dell'operato degli organi statutari;
- la piena rispondenza delle decisioni alle istanze degli iscritti;
- la chiara separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, quelle esecutive e quelle giurisdizionali.

Il funzionamento democratico del sindacato è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti approvati, salvo diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Comitato direttivo, ovvero da altri atti organizzativi, nel rispetto dei principi statutari.

Lo Spi Cgil è impegnato a promuovere la più ampia partecipazione delle persone anziane, delle pensionate e dei pensionati nella definizione degli obiettivi rivendicativi e nella verifica delle intese.

Le piattaforme e i risultati ottenuti debbono essere approvati dai Direttivi del livello interessato.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 27, i criteri per la composizione degli organismi dirigenti dello Spi Cgil ai vari livelli saranno definiti da una apposita delibera del Comitato direttivo nazionale approvata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 9 FORMAZIONE SINDACALE

La formazione è un'attività permanente e diffusa dello Spi Cgil, costituendo esigenza indispensabile per l'innovazione e la diffusione della cultura politica e organizzativa del sindacato.

La formazione riveste un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per l'autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane dell'organizzazione, per promuovere l'aggiornamento e l'assunzione di responsabilità.

Gli indirizzi di una proposta formativa permanente, sistematica e integrata, capillare e di qualità, consentono la diffusione e l'efficacia dell'analisi e dell'aggiornamento di strategie.

Lo Spi Cgil deve perciò dotarsi di un sistema formativo permanente a tutti i livelli di direzione politica, comprensoriale, regionale, nazionale.

Lo sviluppo permanente delle professionalità impiegate all'interno dello Spi Cgil costituisce strumento indispensabile per un miglioramento del livello di preparazione degli organismi deputati alla negoziazione, nonché dei servizi offerti agli iscritti.

Art. 10 POLITICA DEI QUADRI

Lo Spi Cgil, quale sindacato di anziani e pensionati, è diretto dai medesimi e da quadri confederali o categoriali secondo quanto previsto all'articolo 11.

Per l'individuazione e l'elezione dei quadri ai compiti di direzione politica si vincola l'organizzazione al rispetto dell'equilibrio fra pensionati e non pensionati e tra donne e uomini a ogni livello di direzione del sindacato.

Gli esecutivi delle Leghe dei pensionati, in quanto strutture di base e prima istanza congressuale e contrattuale, possono essere composti solo da pensionati e anziani, per garantire il contatto con il territorio e il mantenimento del ruolo di struttura di base dello Spi.

Al fine di realizzare una completa rispondenza funzionale alle esigenze degli iscritti, lo Spi Cgil si dà l'obiettivo strategico del rapporto paritario di genere. In tutti gli organi sindacali esecutivi la norma antidiscriminatoria deve essere rigorosamente applicata e almeno la metà dei componenti effettivi deve essere costituita da pensionati.

Ai fini della realizzazione di un'organizzazione effettivamente paritaria, le Segreterie che esercitano il ruolo di "Centro regolatore" e le Segreterie territoriali assumono una specifica responsabilità in occasione della formalizzazione delle candidature a cariche esecutive delle strutture sotto ordinate, per promuovere quadri sindacali femminili anche alla direzione generale delle strutture.

Il trattamento economico per i dirigenti sindacali, anche pensionati, è deciso dal Comitato direttivo nazionale della Cgil ed è applicato sulla base di apposite delibere del Comitato direttivo dei Centri regolatori.

La politica dei quadri deve avvalersi di progetti specifici del sistema formativo permanente per consentire un continuo e adeguato aggiornamento dei quadri sindacali per l'attribuzione di responsabilità di direzione nel Sindacato.

Art. 11 **REQUISITI**

Possono essere candidati alla elezione dei Comitati direttivi, negli organi esecutivi e nella carica di Segretario generale delle strutture dello Spi Cgil:

- a) le iscritte e gli iscritti allo Spi Cgil;
- b) quadri confederali e/o di sindacati o federazioni di categoria, anche non pensionati e/o anziani, proposti nell'ambito della normativa di cui all'articolo 10 dello Statuto.

Possono essere candidati alla elezione nei Direttivi delle Lege e nei suoi organi esecutivi, in quanto strutture di base, solo pensionati e anziani iscritti allo Spi.

All'atto della presentazione delle candidature deve essere

evidenziata all'organismo responsabile dello svolgimento delle operazioni di voto la sussistenza dei requisiti richiesti per essere candidati.

TITOLO II

Organi a livello nazionale

Art. 12

ORGANI DELLO SPI CGIL

- a) Sono organi deliberanti:
 - il Congresso
 - l'Assemblea generale
 - il Comitato direttivo
- b) È organo esecutivo:
 - la Segreteria
- c) Sono organi di coordinamento:
 - il Dipartimenti
 - il Coordinamento delle donne
- d) È organo di rappresentanza e consultazione:
 - l'Assemblea delle donne
- e) Sono organo di controllo amministrativo:
 - il Collegio dei sindaci revisori
 - il Collegio degli ispettori
- f) È organo di garanzia statutaria:
 - il Collegio di verifica

Art. 13 IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato Pensionati Italiani.

Esso si tiene in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza con il percorso congressuale Cgil, in via straordinaria quando ciò sia richiesto dal Comitato direttivo nazionale a maggioranza di due terzi dei componenti o da un decimo degli iscritti.

I lavori del Congresso nazionale sono diretti da una Presidenza che coordina le attività congressuali e dirime a maggioranza eventuali problemi procedurali.

La Presidenza è eletta dal Congresso a maggioranza dei votanti. Compiti del Congresso sono:

- fissare le strategie, gli orientamenti, gli obiettivi che il sindacato deve proporsi e attuare nei vari rami della sua attività;
- eleggere l'Assemblea generale, il Comitato direttivo, il Collegio dei sindaci revisori e il Collegio di verifica.

L'assemblea generale sarà composta:

- in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo di riferimento che ne fa parte;
- a maggioranza di attivisti delle leghe Spi;
- con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati direttivi.

Il Presidente del Congresso nazionale dichiara validamente costituito il Congresso dopo aver accertato, tramite la Commissione di verifica dei poteri, che il numero dei delegati presenti rappresenta almeno due terzi degli iscritti. Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza dei votanti.

I regolamenti relativi alla disciplina dell'elezione dei delegati e allo svolgimento del Congresso sono approvati dal Comitato direttivo nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 14 IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato direttivo nazionale è l'organo di indirizzo e deliberante del Sindacato Pensionati nell'ambito della linea approvata dal Congresso e rimane in carica per la durata del mandato congressuale.

Qualora un componente con carica elettiva si dimetta, assuma un incarico incompatibile, ovvero lasci ogni incarico nelle strutture dello Spi Cgil, sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Comitato direttivo su proposta del Presidente.

Le cooptazioni per sostituzione sono consentite fino a un massimo del 40 per cento dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, si potranno praticare altre cooptazioni fino al massimo di un decimo del numero dei componenti eletti dal Congresso.

Dal computo delle cooptazioni sono esclusi i Segretari generali regionali e di area metropolitana non facenti parte del Comitato direttivo nazionale al momento della loro elezione.

I componenti cooptati nel Comitato direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza congressuale.

Il Comitato direttivo nazionale elegge, fra i propri componenti, un Presidente e due Vice presidenti. Il Presidente convoca il Comitato direttivo d'intesa con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno la maggioranza dei componenti.

Rientrano fra i compiti del Comitato direttivo nazionale:

- a) definire gli orientamenti e l'azione generale del Sindacato;
- b) Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzione di direzione operativa, fissandone compiti e potere;
- c) eleggere il collegio degli Ispettori nazionali;
- d) approvare i bilanci – consuntivo accompagnato dalla rela-

zione del Collegio sindacale, e preventivo – presentati dalla Segreteria;

- e) approvare le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo in coerenza con il dettato dell'articolo 8;
- f) assumere tutte le iniziative per approfondire tematiche riguardanti le materie rivendicative, ovvero verificare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione.

Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture dello Spi Cgil e di prendervi la parola.

Sono invitati permanenti i rappresentanti nazionali di Inca, Caaf, Sistema Servizi e i componenti Civ di provenienza Spi Cgil.

Il Comitato direttivo nazionale si dota di un Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto Cgil.

Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto palese, è possibile il voto certificato nelle modalità previste dal Regolamento del Comitato direttivo nazionale.

Il Regolamento definirà altresì le modalità e i tempi per la decadenza dal Comitato direttivo di coloro che ripetutamente non partecipino ai lavori senza darne giustificazione.

I compiti e le norme di funzionamento previsti per il Comitato direttivo nazionale, in quanto applicabili, in assenza di propri regolamenti, valgono anche per i Comitati direttivi regionali, territoriali e di lega.

Ferme restando le competenze degli organi di garanzia statutaria, il Comitato direttivo nazionale, su proposta della Segreteria nazionale, qualora un organo direttivo o esecutivo dello Spi Cgil assuma e confermi posizioni e comportamenti ritenuti incompatibili con l'appartenenza alla Cgil e allo Spi, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto Cgil e di quello dello Spi e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine dello

Spi, può decidere in casi eccezionali e con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/i con funzioni di verifica e di istruttoria. Nella delibera dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Qualora, entro i sei mesi, non siano state in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui sopra relazioneranno al Comitato direttivo nazionale Spi, il Centro regolatore nazionale Spi deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale della Cgil di avviare la procedura prevista dall'articolo 16 dello Statuto Cgil.

Art. 15 L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza.

L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.

L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria.

All'Assemblea generale si applica il Regolamento del Comitato direttivo.

L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per:

- discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale;
- impostare le iniziative di portata generale;
- verificare il complesso dell'attività sindacale.

Art. 16 LA SEGRETERIA

La Segreteria nazionale è l'organo esecutivo che assicura la continuità della gestione dello Spi Cgil e risponde della propria attività al Comitato direttivo.

Lo Spi nazionale svolge il ruolo di Centro regolatore, tale attribuzione è esercitata dalla Segreteria nazionale.

Essa è responsabile delle sue pubblicazioni ufficiali.

Propone agli organi editoriali i direttori del giornale, riviste e altre pubblicazioni sindacali.

Nel rispetto della collegialità su tutte le decisioni, organizza il proprio lavoro per settori e compiti specifici in base a un apposito regolamento interno approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Essa attua le decisioni del Comitato direttivo; assicura la direzione permanente dell'attività del Sindacato e delibera su tutte le questioni che abbiano carattere di urgenza; mantiene i rapporti con le strutture territoriali; coordina l'attività dei Dipartimenti e dei settori di lavoro. Si avvale, qualora lo ritenga opportuno per la propria attività o per specifici settori, di qualificate collaborazioni esterne.

A ogni componente della Segreteria viene affidato, da parte della stessa, un incarico operativo su proposta del Segretario generale. Il componente della Segreteria risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria nazionale può nominare, su proposta del Segretario generale, fino a due Vice segretari generali con funzioni vicarie, con il vincolo della presenza di entrambi i generi, considerando a tal fine la figura del Segretario generale e quella del Vice segretario.

Il Segretario generale coordina e dirige l'attività della Segreteria e ne presiede le riunioni.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice segretario generale o da un Segretario delegato.

La rappresentanza legale dello Spi Cgil di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale per tutte le materie escluse quelle previste nel punto successivo;
- b) ad altra persona delegata con formale delibera della Segreteria, è attribuita la rappresentanza legale per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e

della sicurezza del lavoro. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e le relative prerogative decisionali nei limiti fissati dalla stessa delibera.

Con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina. Di tali delibere viene informato formalmente il Comitato direttivo.

I ruoli e le attribuzioni, compresa la rappresentanza legale, previsti per la Segreteria nazionale e per il Segretario generale dello Spi Cgil, in quanto applicabili, valgono anche per gli stessi organi eletti a livello regionale e territoriale, a eccezione della istituzione della figura del Vice segretario.

TITOLO III

Articolazione della struttura organizzativa Organi di Coordinamento e rappresentanza delle donne Rapporti con le Associazioni

Art. 17

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Lo Spi Cgil si articola nelle seguenti strutture:

- a) Lega;
- b) Sindacato territoriale (provinciale, comprensoriale);
- c) Sindacato regionale;
- d) Sindacato nazionale.

Art. 18

I CONGRESSI DI LEGA E DEL SINDACATO TERRITORIALE E REGIONALE

I Congressi di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni in coincidenza con il percorso congressuale Cgil quali istanze congressuali dello Spi Cgil e della Cgil e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta un quarto degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero due terzi dei componenti i Comitati direttivi (a livello di Lega, territorio o di regione), nonché nei casi previsti per il commissariamento.

I Congressi ordinari e straordinari di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati dai rispettivi Comitati direttivi.

Il Congresso della Lega può essere un congresso degli iscritti o dei delegati eletti nelle assemblee pregressuali della stessa.

Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria i richiedenti devono presentare al Presidente del Comitato direttivo o alle Segreterie delle strutture gli argomenti che si intendono sottoporre all'esame del Congresso e le firme dei richiedenti stessi.

Lo svolgimento dei lavori dei Congressi è disciplinato da appositi regolamenti emanati dai competenti Comitati direttivi.

Art. 19

LA LEGA

La Lega dei pensionati è la struttura di base dello Spi Cgil e ne è prima istanza congressuale e negoziale.

La struttura regionale dello Spi Cgil, di cui all'articolo 21 dello Statuto, di concerto con le strutture territoriali, definisce la dimensione della Lega che può essere comunale, intercomunale, distrettuale, circoscrizionale, di quartiere. La dimensione della Lega dovrà garantire funzionalità ed economicità di gestione.

La Lega può avvalersi di riferimenti nel territorio che possono essere: sub leghe, presidi, corrispondenti, recapiti.

La Lega sviluppa la propria iniziativa nel territorio di sua compe-

tenza, in coerenza con il programma fondamentale della Cgil e con i deliberati congressuali.

La Lega e i suoi strumenti sono parte integrante dei processi di reinsediamento confederale nel territorio.

La Lega:

- a) promuove la partecipazione degli associati alla vita del sindacato, stimola la loro cittadinanza attiva e la promozione di nuovi diritti;
- b) promuove e gestisce il tesseramento, opera per costruire a livello locale gli organismi unitari di rappresentanza e di verifica delle condizioni sociali di pensionati e anziani;
- c) sostiene e organizza la formazione sindacale, la diffusione e la conoscenza degli strumenti informativi del sindacato;
- d) organizza le attività di tutela in connessione con i servizi sindacali confederali;
- e) è titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali e le aziende di servizi nell'area di sua competenza;
- f) La Lega esercita tali diritti anche d'intesa con il sindacato territoriale e la Cdlt, nel quadro delle previsioni formulate al 5° comma del successivo articolo 20.
- g) La lega deve essere dotata di supporti e strumenti informativi e informatici tali da garantire collegamenti con le reti dell'organizzazione a tutti i livelli.
- h) La Lega ha sede propria o nell'ambito delle strutture della Cgil. Il Comitato direttivo è l'organo di direzione deliberante tra un congresso e l'altro, esercita i compiti e applica le regole, per quanto applicabili, previsti dall'articolo 14; elegge fra i propri componenti il Segretario generale, la Segreteria, il Presidente del Comitato direttivo. L'assemblea degli iscritti è convocata su iniziativa della Segreteria, su richiesta del Sindacato territoriale o dei centri regolatori competenti, o con richiesta motivata del 5% degli iscritti.

Il Direttivo della Lega si dota di un Regolamento atto a garan-

tirne il corretto funzionamento, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto Cgil. In assenza del regolamento si utilizza quello dell'istanza superiore.

La Lega esercita le proprie prerogative in piena autonomia, avvalendosi delle risorse di cui è titolare sulla base delle decisioni assunte dalla struttura regionale Spi di concerto con le strutture territoriali (provinciali, comprensoriali).

Il Direttivo della Lega con autonomia amministrativa approva il bilancio preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione dei Sindaci revisori, nei tempi previsti dallo Statuto.

La Lega senza autonomia amministrativa, discute e approva nel Direttivo il resoconto delle entrate e delle uscite, che sarà allegato al bilancio della struttura territoriale, con scadenze compatibili con le obbligazioni statutarie del comprensorio.

Art. 20

IL SINDACATO TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale (provinciale o comprensoriale) è costituito nella stessa località e assume la stessa area geografica delle strutture della Cgil (Camera del Lavoro territoriale). Nel territorio di competenza è organizzato in Leghe e sue articolazioni.

È impegnato ad attuare i principi fondamentali previsti all'articolo 2 del presente Statuto.

È titolare dei diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali e le aziende di servizi di propria pertinenza, e comunque di livello provinciale e/o comprensoriale.

Il Direttivo approva gli indirizzi politici generali per la contrattazione, onde garantire uniformità di obiettivi nel territorio di propria competenza.

Promuove, ove sussistano le necessità, assiste e coordina le attività negoziali di pertinenza delle Leghe.

Qualora fosse ritenuto necessario, il Direttivo territoriale, per le Leghe di una realtà omogenea che prevede interlocutori comuni, potrà costituire un coordinamento che favorisca lo svolgimen-

to del ruolo contrattuale, previa adeguata regolamentazione e sentite le Leghe stesse.

Tali diritti vengono esercitati anche d'intesa con la Cdlr che promuove e coordina la programmazione congiunta delle iniziative per la vertenzialità territoriale di competenza, nel quadro delle previsioni formulate al comma 7 del successivo articolo 21.

Coordina, dirige e promuove le iniziative del sindacato con particolare riferimento allo sviluppo e alla qualificazione della vertenzialità territoriale delle Leghe.

Il Comitato direttivo del Sindacato territoriale è l'organo deliberante e di direzione nel periodo che intercorre fra un congresso e l'altro. Esercita competenze proprie e applica gli orientamenti e le decisioni assunte dal Congresso e dagli organi dirigenti nazionali e regionali del sindacato, con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dalla Segreteria, corredati da una relazione del Collegio dei sindaci revisori.

Il Comitato direttivo si dota di un Regolamento atto a garantire il corretto funzionamento, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto Cgil. In assenza del regolamento si utilizza quello dell'istanza superiore.

L'Assemblea generale territoriale elegge il Segretario generale e la Segreteria.

All'Assemblea generale si applica il Regolamento del Comitato direttivo.

L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per:

1. discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale;
2. impostare le iniziative di portata generale;
3. verificare il complesso dell'attività sindacale.

La Segreteria del Sindacato territoriale assicura la direzione permanente del sindacato e mantiene i rapporti con la Camera del Lavoro territoriale, con i Sindacati confederali di categoria dei

lavoratori attivi, con gli altri sindacati dei pensionati e il sistema Cgil.

Cura la regolare distribuzione delle tessere Spi, controllando il lavoro svolto dalle Leghe o assumendo direttamente il compito.

Art. 21

IL SINDACATO REGIONALE

Il sindacato regionale Spi Cgil è costituito nelle regioni d'Italia e nelle province autonome di Trento e Bolzano in forza dello statuto speciale del Trentino Alto Adige.

Lo Spi Cgil così costituito è il sindacato generale degli anziani e dei pensionati nel territorio di sua competenza.

È impegnato ad attuare i principi fondamentali previsti all'articolo 2 del presente Statuto.

Alla struttura regionale competono funzioni di direzione e coordinamento dell'azione rivendicativa nel territorio, nonché di definizione della politica dei quadri.

La Segreteria nazionale Spi Cgil delega al Sindacato regionale l'esercizio delle proprie funzioni di centro regolatore limitatamente alle strutture sottordinate che esistono nell'area territoriale di competenza; il Centro regolatore nazionale disciplina con apposito regolamento forme e limiti della delega, oltre alle condizioni di revoca della stessa.

Il Sindacato regionale in rapporto con le strutture e il sistema Cgil assicura ai propri iscritti un'adeguata rete di servizi di tutela sindacale, promuove e dirige i progetti di informazione a livello regionale e coordina quelli sul territorio e promuove altresì progetti di formazione sindacale.

È titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le amministrazioni regionali, gli enti, le associazioni, le aziende di servizio e i soggetti che esercitano attività a favore delle persone anziane, a livello regionale e/o assumono scelte e indirizzi per l'intera regione in conformità all'articolo 12 dello Statuto Cgil.

Il Comitato direttivo approva gli indirizzi politici generali per

la contrattazione, al fine di garantire uniformità di obiettivi nel territorio di competenza.

Tali diritti si esercitano anche d'intesa con la Cgil regionale che promuove rapporti con le strutture confederali e dei sindacati di categoria per definire e gestire la programmazione congiunta delle iniziative per la vertenzialità territoriale per gli aspetti generali che incidono sulla condizione degli anziani, i rapporti con le istituzioni, la formazione sindacale, il potenziamento dell'organizzazione e lo sviluppo delle relazioni democratiche con i lavoratori, i pensionati e gli anziani.

Il Comitato direttivo assolve, a livello regionale, ai medesimi compiti del corrispondente organo nazionale ed elegge analoghi organi operativi.

Il Comitato direttivo regionale si dota di un Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto Cgil. In assenza del regolamento si utilizza quello dell'istanza superiore.

Di norma ha sede nella città nella quale ha sede la Cgil regionale.

La Segreteria regionale, quale organo esecutivo, cura l'attivazione degli indirizzi determinati dal Congresso e definiti dal Comitato direttivo. Il Segretario generale coordina e dirige l'attività della Segreteria e ne presiede le riunioni.

L'Assemblea Generale regionale elegge il Segretario generale e la Segreteria.

All'Assemblea generale si applica il Regolamento del Comitato direttivo.

L'Assemblea generale regionale viene convocata di norma una volta all'anno per:

1. discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale;
2. impostare le iniziative di portata generale;
3. verificare il complesso dell'attività sindacale.

Art. 22

I DIPARTIMENTI

La Segreteria nazionale potrà avvalersi dei dipartimenti quale strumento di approfondimento e condivisione di specifiche tematiche presenti nella elaborazione dell'organizzazione.

I dipartimenti potranno essere attivati dai singoli segretari nazionali, la platea di riferimento sarà, di norma, composta dai responsabili regionali e delle province autonome, titolari delle deleghe relative alle materie in discussione.

Nei livelli sotto ordinati, con decisioni assunte dal Comitato direttivo, con particolare attenzione alla Lega, possono costituirsi dipartimenti o gruppi di lavoro esterni agli esecutivi, allo scopo di:

- a) favorire il contenimento del numero dei componenti degli organismi elettivi;
- b) formare nuovi gruppi dirigenti, con attenzione ai nuovi pensionati e pensionate;
- c) non disperdere il sapere e le esperienze a seguito dei ricambi nel gruppo dirigente.

Art. 23

I COORDINAMENTI DELLE DONNE SPI CGIL

I Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell'organizzazione su proposta e iniziativa autonoma delle donne Spi Cgil, come sedi di relazione politica tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, ed elaborano autonomamente proposte e iniziative al fine di superare condizioni di organizzazione pregiudizievoli per le donne, anche riguardo all'esperimento di specifiche azioni presso gli organi competenti.

I Coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale; hanno

diritto di proposta sulla definizione dei criteri per le candidature a cariche esecutive in attuazione degli indirizzi sanciti dall'articolo 10 dello Statuto.

Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei Coordinamenti.

Art. 24

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE DONNE SPI CGIL

Il Coordinamento nazionale donne Spi Cgil convoca almeno una volta tra un Congresso e l'altro l'Assemblea nazionale delle pensionate con lo scopo di discutere il programma generale di lavoro dei Coordinamenti, le linee di intervento e di verifica relative alla politica rivendicativa nazionale e territoriale e al riequilibrio della rappresentanza, formulando eventuali proposte di modifica e/o di integrazione delle regole di funzionamento dei Coordinamenti.

L'Assemblea è decisa dal Coordinamento nazionale donne che ne stabilisce la composizione.

Art. 25

L'AUSER

L'Auser è l'Associazione promossa dallo Spi Cgil e dalla Cgil al fine di realizzare il protagonismo degli anziani e dei pensionati attraverso forme organizzative di autogestione dei servizi, di volontariato, di utilità sociale e di mutualità integrativa, aperte ai giovani, ai lavoratori e ai cittadini.

Spi Cgil e Auser, nell'ambito dei rispettivi ruoli e nel rispetto delle autonomie statutarie, sono chiamati a una costante collaborazione per la realizzazione dei principi di cui all'articolo 2 dello Statuto.

Per la realizzazione di questi obiettivi lo Spi contribuisce al sostegno dell'attività dell'Auser a tutti i livelli.

Per consentire continuità tra l'azione rivendicativa e contrat-

tuale del sindacato e quella partecipativa e gestionale dell'Associazione, l'Auser designa, tra gli iscritti allo Spi, di concerto con la Segreteria della struttura corrispondente dello Spi Cgil, una propria rappresentanza da eleggere nei Comitati direttivi dello Spi Cgil, a ogni livello.

TITOLO IV

Composizione degli organi

Art. 26

INCOMPATIBILITÀ

Non possono assumere incarichi elettivi o direttivi all'interno di qualsiasi organo dello Spi Cgil coloro che:

- a) svolgono compiti esecutivi o incarichi di formale rappresentanza in qualsiasi formazione politica;
- b) svolgono compiti istituzionali presso organi assembleari elettivi italiani o comunitari qualora possano sovrapporsi con la funzione di tutela sindacale del livello di appartenenza. La candidatura a qualsiasi assemblea comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esecutivi e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale. A livello di Lega le incompatibilità relative alla elezione presso assemblee istituzionali del territorio su cui esiste la Lega investono i membri del Comitato direttivo della Lega stessa;
- c) assumono incarichi di governo o di gabinetto a qualsiasi livello istituzionale;
- d) sono componenti dei consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o società, a eccezione di quelle costituite dallo Spi Cgil e/o Cgil.
Trascorsi dodici mesi dalla cessazione della causa di incompa-

tibilità l'iscritto può essere rieletto a cariche esecutive a qualsiasi livello e rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Nel caso di reiterazione in un arco temporale di dieci anni della condizione d'incompatibilità di cui ai precedenti commi c) e d), l'iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo ventiquattro mesi.

L'iscritto che proviene da esperienze politiche di natura esecutiva o di assemblee elettive non può essere eletta/o in organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che siano trascorsi dodici mesi.

I componenti del Collegio dei sindaci revisori non possono svolgere funzioni amministrative e tecnico-contabili ad alcun livello della struttura sindacale.

Le cariche di Segretario generale e di componente della Segreteria, a tutti i livelli, sono incompatibili con quella di Presidente e di Vice presidente delle varie articolazioni dell'Auser, Federconsumatori e Sunia.

Art. 27

NORMA ANTIDISCRIMINATORIA

Per la realizzazione di un sindacato di donne e di uomini, in tutti gli organi elettivi e nelle strutture organizzative, nell'apparato politico, nell'assemblea dei quadri, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.

La composizione degli organismi elettivi deve essere finalizzata all'applicazione del principio della democrazia paritaria.

Art. 28

ROTAZIONE CARICHE SINDACALI

Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, nelle strutture dello Spi Cgil si applicano le seguenti norme:

- a) a ogni Congresso l'elezione del Comitato direttivo deve comportare la sostituzione di almeno un quarto dei componenti del Comitato direttivo eletto nel precedente Congresso. Eventuali deroghe devono essere deliberate, a maggioranza dei tre quarti dei delegati, dal Congresso stesso;
- b) la permanenza in una segreteria non può superare i due mandati e, comunque, gli otto anni. Non sono ammesse proroghe.

I periodi di cui sopra sono superabili, in deroga alla regola generale, esclusivamente nel caso di elezione a Segretario generale di un componente della Segreteria stessa. In ogni caso tale periodo non può superare ulteriori due mandati o, comunque, ulteriori otto anni.

Non si possono assumere o mantenere incarichi negli organi esecutivi, trascorsi due mandati, e comunque, otto anni oltre l'età massima, prevista dalla normativa previdenziale in essere, per il pensionamento del settore di provenienza.

TITOLO V

Attività Amministrativa e procedure di controllo

Art. 29

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Le strutture Regionali e Territoriali, del Sindacato Pensionati Italiani sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome.

La struttura regionale, di concerto con le strutture dello Spi presenti nel territorio, valuta il processo di sviluppo di ciascuna Lega e l'opportunità, in relazione a ciò, di farle esercitare autonomamente le funzioni giuridico-amministrative. Nel caso non siano presenti le condizioni necessarie, tali funzioni restano del sindacato territoriale (provinciale, comprensoriale).

Lo Spi Cgil nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dagli Spi Cgil regionali, Territoriali, di Lega e da altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo Spi Cgil. Analogamente ciascuna di queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovraordinate e di altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo Spi Cgil.

Art. 30

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

I pensionati contribuiscono al finanziamento del complesso delle strutture sindacali confederali e categoriali, nella misura decisa dal Comitato direttivo della Cgil.

La ripartizione delle risorse avviene sulla base delle decisioni convenute a ogni livello fra struttura Spi Cgil e strutture confederali.

Ogni struttura Spi assume la gestione autonoma delle risorse assegnate.

Lo Spi Cgil promuove la canalizzazione automatica delle risorse a partire dalla struttura di base.

Le modalità e l'attuazione di tale principio sono demandate al Comitato direttivo nazionale tenendo conto dell'efficacia, delle onerosità delle soluzioni e della fattibilità unitaria.

L'attività amministrativa del Sindacato Pensionati Italiani deve garantire l'autonomia di funzionamento di ciascuna struttura Nazionale, Regionale, Territoriale o di Lega, compreso il Coordinamento donne e sostenere lo sviluppo del decentramento organizzativo.

Ciascuna struttura Spi Cgil gestisce autonomamente le quote di propria spettanza e i propri mezzi finanziari, correlando le esigenze di spesa con la possibilità di entrata e con un funzionamento amministrativo efficace.

A questo fine vanno osservate le seguenti norme:

- a) la tenuta contabile deve essere tecnicamente efficiente e basata su documentazione certa, criteri di chiarezza, trasparenza,

attraverso l'applicazione del "Piano unico dei conti" in conformità al Dlg 460/97;

- b) la Segreteria deve portare alla discussione e approvazione del Comitato direttivo competente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consuntivo economico e patrimoniale raffrontandolo con il preventivo dell'anno in questione e un bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) allo Spi nazionale in quanto Centro regolatore è fatto obbligo, in sede di discussione e approvazione del bilancio preventivo o di quello consuntivo, di illustrare il bilancio aggregato di propria competenza;
- d) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, del Collegio degli ispettori, dell'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore, che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- e) ad ogni cambio di Segretario generale deve prevedersi un formale e documentato passaggio delle consegne certificato dal Collegio degli ispettori di riferimento, da presentare al Comitato direttivo e del quale va data copia al/ai centro/i regolatore/i di riferimento: la violazione di tale regola, anche a seguito di successiva verifica di veridicità della documentazione, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari da parte dei Comitati di garanzia preposti;
- f) pubblicizzazione annuale dei bilanci consuntivi e preventivi, mediante mezzi di comunicazione idonei, fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture;
- g) pubblicizzazione dei bilanci consuntivi nei siti web delle strutture;
- h) tutte le Strutture sono tenute a pubblicare sul proprio sito web il Regolamento del personale e le relative tabelle stipendiali.

L'attività relativa alla gestione economica e dell'amministrazione è definita dal regolamento amministrativo approvato dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

Art. 31 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

In ogni struttura dove esiste una gestione amministrativa deve essere eletto con voto palese dal Congresso un Collegio dei sindaci revisori, composto da un massimo di tre componenti effettivi più tre supplenti.

Tenuto conto della particolarità delle funzioni a cui vengono chiamati, i candidati debbono rispondere a requisiti di competenza e di esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

All'atto della presentazione delle candidature deve essere evidenziata la sussistenza di tali requisiti.

Per la struttura nazionale e per le strutture regionali uno dei Sindaci effettivi deve essere iscritto all'albo.

Nel caso in cui per effetto di dimissioni e decadenze di componenti del Collegio il numero dei supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere alle sostituzioni a voto palese, non è previsto il quorum, fatta salva la partecipazione della maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

Il Collegio dei sindaci deve: controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; redigere una relazione da accompagnare al bilancio annuale; verificare periodicamente la rispondenza fra il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvato dal Comitato direttivo; presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci del periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio dei sindaci, effettivi e supplenti, iscritti alla Cgil, partecipano alle riunioni del Comitato direttivo di appartenenza, senza diritto di voto.

Art. 32 COLLEGIO DEGLI ISPETTORI

Il Comitato direttivo nazionale dello Spi elegge il Collegio degli ispettori, in numero di cinque effettivi e tre supplenti.

Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti allo Spi che, in possesso dei requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. Gli stessi possono avvalersi di competenze professionali esterne.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti:

- alla regolare canalizzazione delle risorse;
- alla corretta applicazione del regolamento del personale;
- alla correttezza dei rapporti amministrativi con enti e associazioni di emanazione sindacale;
- al rispetto di quanto previsto dallo statuto e dalle leggi dello stato nella compilazione dei bilanci dell'esercizio in corso o del passato;
- al mandato loro assegnato dal Comitato direttivo nazionale.

La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo.

Si attivano su esplicito mandato del Centro regolatore nazionale anche su segnalazione di iscritti, dirigenti o strutture di tutti i livelli, riferiscono i risultati delle ispezioni ad esso, oltreché, se del caso, al Collegio dei sindaci revisori di riferimento. Il Centro regolatore nazionale valuta l'opportunità di informare dell'ispezione in corso.

Qualora nell'esercizio delle funzioni si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta a ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e, dandone informazione al/ai Centro/i regolatore/i di riferimento e alla struttura che ha richiesto l'ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, il Collegio degli ispettori è tenuto a riferire immediatamente al Comitato direttivo della struttura interessata e al/ai Centro/i regolatore/i di riferimento. Nei successivi dieci giorni, il/i Centro/i regolatore/i, sentita la Segreteria della struttura interessata, e d'intesa con il Centro rego-

latore nazionale, propone/propongono al Comitato direttivo della struttura interessata l'approvazione di una delibera che contenga le soluzioni delle problematiche emerse. Il Comitato direttivo della struttura interessata dovrà discutere la delibera nella prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni. Se del caso, il/i Centro/i regolatore/i competente/i dispone/dispongono la sospensione cautelare del Segretario generale o della persona delegata o della struttura esecutiva.

Entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, il/gli interessato/i ha/hanno facoltà di ricorrere al Comitato nazionale di garanzia che si pronuncia, con provvedimento d'urgenza e in unica istanza, sul provvedimento di sospensione, deliberandone la conferma o l'annullamento.

A fronte di conferma del provvedimento di sospensione cautelare, il Segretario generale o la persona delegata o i componenti della struttura esecutiva devono essere deferiti al competente Comitato interregionale di garanzia. Tutto l'iter di competenza degli organi di garanzia deve avvenire con procedura d'urgenza.

Il/I Centro/i regolatore/i garantisce/garantiscono il governo della struttura sino a conclusione dell'iter di competenza degli organi di garanzia, provvedendo a sanare l'irregolarità rilevata dagli Ispettori.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate dall'apposito Regolamento approvato dal Comitato direttivo nazionale Cgil.

Gli Ispettori eleggono un coordinatore, che è invitato alle riunioni del Comitato direttivo.

Art. 33 PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO

In caso di violazione dello Statuto o delle norme regolamentari che regolano la vita del sindacato, di inadempimento degli obblighi contributivi, ovvero nel caso di gravi inefficienze delle strutture, il Centro regolatore nazionale propone il commissariamento delle stesse al Comitato direttivo della Cgil nazionale, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto confederale.

In conseguenza del commissariamento gli organi in questione decadono automaticamente.

Il Commissario, così nominato e con i poteri degli organi decaduti, dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione e organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata.

Art. 34 COLLEGIO DI VERIFICA

Il Congresso nazionale dello Spi Cgil elegge con voto palese i cinque componenti effettivi e i cinque supplenti del Collegio di verifica tra gli iscritti Spi Cgil con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione alla Cgil nonché di riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui il numero dei supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.

Il Collegio al proprio interno elegge una presidenza.

Il Collegio procede su istanza degli iscritti o delle articolazioni dello Spi Cgil, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Comitato direttivo della Cgil nazionale, a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti ritenuti illegittimi. Avverso le decisioni del Collegio è ammesso il ricorso al Collegio statutario della Cgil nazionale.

Gli addebiti mossi alle procedure e agli atti dei vari organismi sono assunti dai Collegi di verifica competenti se formalmente segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò a eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

I componenti del Collegio di verifica partecipano alle riunioni del Comitato direttivo.

TITOLO VI

Integrazioni e modifiche dello Statuto

Art. 35

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO E SCIoglIMENTO DEL SINDACATO

Il presente Statuto può essere integrato o modificato dal Congresso nazionale, previa espressa precisazione delle innovazioni da apportare nell'atto di convocazione e con il consenso dei tre quarti dei componenti.

Analoga procedura è seguita per la determinazione dello scioglimento del Sindacato.

Il Comitato direttivo nazionale adegua il presente Statuto alle modifiche apportate dal Congresso confederale allo Statuto della Cgil.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Cgil e al Codice etico.

Delibere attuative dello Statuto

DELIBERA N. 1

Semplificazione ed economie di scala

1.1. Lo Spi è impegnato a ricercare in accordo con la Confederazione tutte le economie di scala utili a ridurre e razionalizzare le spese. La finalità è di favorire il rafforzamento del radicamento territoriale, con particolare attenzione alle Leghe.

1.1.1. Per il raggiungimento di questo obiettivo tutti devono impegnarsi a organizzare la struttura avendo:

- il corretto dimensionamento delle Leghe, tenendo presente il numero di residenti e/o gli iscritti di quel territorio, per garantire una buona qualità di assistenza agli iscritti e di contrattazione territoriale;
- il giusto numero di comprensori nella regione.

1.2.1. Tutte le strutture sono tenute ad adeguare il numero dei componenti delle segreterie ai seguenti riferimenti:

- Segreterie comprensoriali
con meno di 50.000 iscritti – da 3 a 4 componenti
più di 50.000 iscritti – da 3 a 5 componenti
- Segreterie regionali e province autonome
con meno di 50.000 iscritti – da 3 a 4 componenti
più di 50.000 iscritti – da 3 a 5 componenti
oltre 100.000 iscritti – da 3 a 6 componenti
- Segreteria nazionale – da 6 a 9 componenti
- Per le Leghe la composizione deve attestarsi a 3 componenti.

1.3.1. Eventuali decisioni difformi a quanto sopra, devono essere approvate dal Comitato direttivo previo assenso della Segreteria del livello sovraordinato.

1.3.2. Il rispetto di quanto previsto in questa delibera deve garantire le norme statutarie in materia di sensibilità e genere.

1.3.3. L'adeguamento al numero dei componenti le segreterie deve avvenire entro il 30 giugno 2012.

DELIBERA N. 2

La Lega, la sua dimensione, l'organizzazione del territorio

2.1. La Lega è la struttura congressuale di base del Sindacato Pensionati.

2.1.1. La struttura provinciale e/o comprensoriale avrà una articolazione organizzativa basata sulle Leghe. Il numero delle Leghe sarà determinato, in accordo con la struttura regionale Spi, sulla base di quanto previsto ai commi 2.2 e 2.2.1 di questa delibera.

2.1.2. La Lega costituisce i propri organismi come previsto dall'articolo 19 dello Statuto Spi, dopo avere svolto il proprio Congresso. Il Congresso dovrà tenersi alle normali scadenze confederali o in presenza di fatti eccezionali, con Congressi straordinari secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto Spi.

2.2. La dimensione della Lega deve rispondere alle esigenze di massima capacità organizzativa, gestione politica e di risposta ai bisogni del territorio.

2.2.1. La dimensione territoriale deve garantire la sua piena operatività nel rispetto della economicità di gestione.

2.2.2. La Lega può organizzare il proprio territorio nel modo più utile a garantire la sua presenza e la vicinanza agli iscritti e in accordo con le linee di politica di reinsediamento nel comprensorio, elaborate dalla Confederazione e dallo Spi.

2.2.3. Le articolazioni sul territorio della Lega, indicate all'articolo 19, comma 3, dello Statuto Spi, non sono e non possono assumere la denominazione di Lega.

Si individuano per nome e funzione come:

- *Sub Lega: struttura territoriale dove non si svolge il Congresso.*
- *Presidi: sono "permanenze" periodiche nel territorio della Lega di riferimento (una presenza, uno o più giorni la settimana).*
- *Corrispondente: è un attivista della Lega che fa da collettore delle varie domande e segnala i bisogni.*

- *Recapito: è un luogo dove si invia materiale di propaganda dello Spi (per esempio, centro anziani, centro sociale, bacheca dopolavoro, luogo di incontro eccetera).*

2.3. La Lega può essere con autonomia amministrativa, senza autonomia amministrativa. In entrambi i casi esercita la propria attività nel pieno rispetto dell'articolo 19 dello Statuto Spi; potere contrattuale, autonomia economica eccetera.

2.3.1. La struttura regionale Spi, sentiti i territori, determinerà l'importo della canalizzazione verso le Leghe.

Queste risorse dovranno essere trasferite alle Leghe:

- con autonomia amministrativa: direttamente, con lo stesso criterio delle altre canalizzazioni;
- dal Centro regolatore regionale stesso;
- senza autonomia amministrativa: la struttura regionale Spi trasferirà al comprensorio l'importo totale destinato alle Leghe, come previsto dall'articolo 19 dello Statuto Spi.

2.3.2. Le strutture territoriali potranno proporre al proprio Comitato direttivo di assegnare ulteriori risorse necessarie a coprire particolari esigenze organizzative.

2.3.3. Il sistema di finanziamento delle Leghe secondo quanto indicato al punto 2.3.1. deve essere completato entro il 31 dicembre 2012.

2.4. Nella Lega il Comitato direttivo può prevedere la costituzione di dipartimenti o gruppi di lavoro esterni all'esecutivo, dove i compagni interessati da avvicindamenti alla direzione, assieme ad altri compagni, possano fornire idee, memorie, progetti da utilizzare nel consolidamento del rapporto con il territorio. In particolare, potranno sviluppare esperienze a sostegno degli anziani, di sostegno ai/alle giovani e condivisione con loro della "memoria" di cui siamo portatori. Tale esperienza deve essere utile anche a formare nuovi gruppi dirigenti, in particolare "nuovi pensionati".

2.5. La Lega, pur godendo delle prerogative di istanza congressuale, non può esercitare opposizione alle scelte organizzative territoriali che sono di pertinenza della struttura regionale (articolo 19,

comma 2, Statuto Spi).

2.5.1. La dimensione territoriale della Lega può essere modificata con delibera della struttura regionale, sentito il territorio.

2.5.2. La modifica dimensionale può avvenire tra due mandati congressuali o in presenza della normale fase congressuale, coordinando le modifiche con la politica di reinsediamento della Confederazione e/o le modifiche organizzative delle istituzioni. La scelta deve essere preceduta da una fase di ascolto di tutti i livelli dell'organizzazione, a partire dai territori interessati.

2.5.3. Dopo la delibera della struttura regionale, deve essere presentato il progetto organizzativo ai direttivi delle Leghe interessate alla riorganizzazione. Le riunioni dei Comitati direttivi devono concludersi con un dispositivo di scioglimento.

2.5.4. Nel caso di Leghe con autonomia amministrativa, il dispositivo di scioglimento deve contenere gli elementi previsti per l'attribuzione ad altra istanza Spi decisa dal Centro regolatore competente, sentito l'organo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 662/96, salvo altra previsione di legge.

2.5.5. La nuova Lega o le nuove Leghe, indipendentemente dalla scelta di dotarle o meno di autonomia amministrativa, saranno costituite attraverso un apposito congresso.

2.6. Nei casi di mancato accordo sulle procedure previste da questa delibera, la decisione è affidata al Centro regolatore nazionale.

DELIBERA N. 3

Mandati, età massima dei componenti gli organismi esecutivi

3.1. Il limite massimo di età per assumere o mantenere incarichi esecutivi nello Spi, da parte di pensionati e/o anziani, è fissato all'età massima prevista dalla normativa previdenziale del settore di appartenenza in essere per il pensionamento, più due mandati, e comunque, gli otto anni.

3.1.1. Nelle Leghe chi assume per la prima volta un incarico esecutivo nello Spi può portare a termine il doppio mandato anche superando il limite di età previsto dallo Statuto. Non sono ammesse proroghe né per incarichi di livello superiore né in altra struttura.

3.1.2. Le norme precedenti implicano, al momento della decadenza dall'incarico, la cessazione del rapporto economico con lo Spi.

3.1.3. La permanenza oltre l'età massima stabilita al precedente comma 3.1 negli organismi non esecutivi, come in specifiche funzioni dovrà essere in forma di volontariato. Eventuali deroghe motivate saranno autorizzate dalla struttura regionale per le strutture sotto ordinate, nazionale nei confronti delle strutture regionali.

3.2.1. La permanenza nella stessa Segreteria è consentita per due mandati o otto anni. Si può derogare alla norma solo nel caso di elezione a segretario generale di un membro della stessa segreteria, comunque per il massimo di due mandati o otto anni.

3.2.2. Il periodo di mandato nella seconda struttura di un componente di organismo esecutivo (Segretario generale o componente di Segreteria) eletto a un incarico esecutivo in altra struttura di livello congressuale viene computato al 50 per cento sino a concorrenza con la permanenza nell'incarico esecutivo nella prima struttura. Tale possibilità di computo al 50 per cento del mandato nella seconda struttura non è ripetibile in capo alla stessa persona.

Il doppio mandato di un componente di organismo esecutivo (Segretario generale o componente di Segreteria) in una struttura territoriale di livello congressuale può ripetersi trascorso almeno il periodo equivalente a due mandati congressuali in altra e diversa struttura di livello congressuale, o senza incarichi sindacali, ferma restando la continuità della adesione alla Cgil.

3.2.3. La norma di cui sopra si applica a tutti i livelli dello Spi senza deroghe.

Delega alle strutture regionali delle funzioni di Centro regolatore

REGOLAMENTO

Art. 1) Visto quanto previsto dall'articolo 12 ultimo comma dello Statuto della Cgil, la Segreteria nazionale nell'esercizio delle funzioni proprie di Centro regolatore, delega le stesse alle strutture regionali e alle Segreterie delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2) Le Segreterie regionali esercitano la delega verso le strutture Spi sotto ordinate.

Art. 3) Le Segreterie regionali potranno esercitare la delega nei confronti dei Centri regolatori regionali della Cgil solo sui problemi esaminati e concordati con la Segreteria nazionale dello Spi.

Art. 4) La Segreteria nazionale dello Spi potrà revocare la delega e riassumerne le funzioni:

- quando ravvisasse nel comportamento di una struttura regionale posizioni diverse da quelle concordate;
- avendo verificato l'esistenza di rilevanti difficoltà a trovare soluzioni adeguate;
- in presenza di un intervento del Centro regolatore nazionale Cgil.

*Finito di stampare
nel mese di gennaio 2022*